**Rapporto**

**7598 R** 4 febbraio 2019 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

**della Commissione speciale scolastica**

**sull’iniziativa parlamentare 28 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Nicola Pini, Giacomo Garzoli e cofirmatari “Modifica degli art. 16 e 24 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare volta a considerare anche il contesto socioeconomico e la morfologia territoriale per il mantenimento delle scuole dell'infanzia ed elementare”**

**(v. messaggio 14 novembre 2018 n. 7598)**

Con l'iniziativa parlamentare in oggetto, in data 28 maggio 2018 i colleghi Pini, Garzoli e cofirmatari hanno proposto che la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare venga modificata come segue:

**Art. 16 - Numero di allievi per sezione**

*1Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25.*

*2In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.*

*3I criteri per la definizione del numero delle sezioni* ***e delle eccezioni*** *per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi****, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.***

**Art. 24 - Numero di allievi per sezione**

1Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25.

2In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.

3I criteri per la definizione del numero delle sezioni **e delle eccezioni** per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi**, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione**.

4Il Regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclassi e le pluriclassi.

***Oss.: le parti sottolineate sono le modifiche proposte rispetto al testo attuale***

# LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

A detta degli iniziativisti, occorre inserire nelle leggi in questione (citiamo) *"un secondo e importante criterio, quello territoriale e socioeconomico, per definire le eccezioni del numero minimo necessario a fissare una sezione* scolastica", onde *"permettere, in particolare alle regioni periferiche, di mantenere un importante servizio di base, vale a dire la scuola dell'infanzia e la scuola elementare*", onde *"contrastare lo spopolamento delle nostre valli; obiettivo perseguito da importanti e lungimiranti politiche pubbliche cantonali e federali".*

Ritenuto (citiamo ancora) che *"la scuola dell'infanzia come quella elementare sono due pilastri fondamentali per una comunità* (...) *Le regioni periferiche, con la legge attuale, si trovano spesso costrette a chiudere a causa dell'insufficienza di allievi rispetto a quanto stabilito dalla legge",* gli iniziativisti osservano che un numero più ridotto di allievi non comporterebbe in alcun modo un peggioramento dell'efficacia didattica di queste scuole. In un contesto in cui le valli si impegnano a rilanciarsi e conquistare maggiore autonomia, tanto decisionale quanto finanziaria, la modifica legislativa proposta conentirebbe alle zone periferiche un maggior margine di manovra per continuare a offrire due fra i più importanti vettori di socializzazione: la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, in linea con la "Riforma Ticino 2020" e con le proposte formulate dalla Direzione di progetto, che intendono allentare le disposizioni cantonali sul numero minimo e massimo di allievi. Gli iniziativisti auspicano pertanto che la sensibilità verso questo aspetto possa essere largamente condivisa, in modo da offrire un elemento di sbarramento alla tendenza allo spopolamento delle periferie e di speranza verso un futuro in cui si possa finalmente intravedere un'inversione di tendenza favorevole a uno sviluppo di tutto il Cantone.

# IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sull'iniziativa in esame mediante un suo Rapporto del 14 novembre u.s.

Dopo aver passato in rassegna i Regolamenti vigenti relativi alla formazione delle sezioni di Scuola elementare e di Scuola dell'infanzia, dai quali risulta che il Dipartimento competente (DECS) già può, d'intesa con le direzioni degli istituti scolastici e in accordo con i Municipi interessati, autorizzare o imporre deroghe ai parametri indicati nella legge (nei casi controversi la decisione viene sottoposta al Consiglio di Stato per decisione), il Rapporto governativo illustra quindi i casi in cui, negli ultimi anni l'applicazione della legge è stata allentata per istituti siti in zona periferica:

* a Bissone nell’anno scolastico 2018/2019 sono state concesse due sezioni di scuola elementare di 9, risp. 10 allievi, che con la sezione di scuola dell’infanzia (20 allievi) costituiscono il locale istituto scolastico, onde consentire al Comune di avviare le trattative con i Comuni limitrofi le trattative per la costituzione di un istituto unico a partire dall'anno scolastico successivo.
* A Rovio è stata concessa una deroga per mantenere una seconda sezione di scuola elementare di 9 allievi (classi III/V), per evitare di inserirli con un’altra sezione di 14 allievi, in modo da evitare la formazione di una pluriclasse troppo numerosa.
* Negli anni passati sono state concesse delle deroghe ai Comuni di Croglio e Monteggio, in vista dell'approvazione del progetto aggregativo con Ponte Tresa e Sessa.
* Presso l’istituto scolastico dell'Onsernone sono presenti due sezioni con sede a Loco: una per il secondo ciclo di Scuola elementare (III/IV/V) (9 allievi in deroga) e una sezione di primo ciclo HarmoS (7 allievi di scuola dell’infanzia e 8 allievi di I/II elementare); ciò ha permesso di mantenere l’istituto scolastico di Onsernone, ma la soluzione trovata ha carattere transitorio ed è connessa con l’impegno assunto dal Municipio di prodigarsi per costituire con i Comuni limitrofi entro l’anno scolastico 2019/2020 un istituto scolastico unico intercomunale con definizione di uno specifico comprensorio per la Valle Onsernone.
* All’istituto scolastico di Lavizzara, negli scorsi anni era stata costituita una sezione di primo ciclo HarmoS, composta da allievi di scuola dell’infanzia e di I/II elementare, soluzione che non ha poi potuto in quanto sono venute a mancare le premesse; per il corrente anno scolastico, un accordo tra i Municipi di Cevio e di Lavizzara che ha permesso di costituire 3 sezioni di scuola elementare presso l’istituto di Cevio (una V composta da 12 allievi , di cui 5 provenienti dal Comune di Lavizzara) e, in quest'ultimo comune, una sezione di scuola dell’infanzia di 14 allievi, di cui 8 salgono da Cevio). Anche in questo caso i due Municipi si sono impegnati a trovare un accordo con i Comuni limitrofi per impostare un progetto di istituto scolastico unico intercomunale.
* A Orselina e Brione s. Minusio attualmente vi è una sezione elementare di 9 allievi a Orselina e una con 8 allievi a Brione s. Minusio); i due Municipi si sono impegnati ad agire per costituire entro l’anno scolastico 2019/2020 un istituto scolastico unico intercomunale, con definizione di uno specifico comprensorio.
* Sempre nel Locarnese, all’istituto scolastico di Terre di Pedemonte è stata concessa per il corrente anno scolastico una deroga al numero minimo di allievi per una sezione a causa della diminuzione del numero di allievi (in futuro occorrerà comunque provvedere a un diverso raggruppamento delle sezioni sparse nelle tre frazioni del Comune).
* Una deroga, anche quest’anno è stata concessa pure all’Istituto scolastico di Quinto consentendo la costituzione di due sezioni di scuola dell’infanzia di 12 allievi ciascuna, in attesa di valutare la situazione nell’aprile 2019 in relazione ai movimenti della popolazione.

Riassumendo questa disamina, il Consiglio di Stato osserva che la stessa dimostra come *"tutte le situazioni che possono presentarsi vengono analizzate approfonditamente, proprio per cercare di le soluzioni atte a mantenere gli istituti scolastici nelle zone periferiche del Cantone".* Rileva pure l'importanza che *"i Comuni agiscano per trovare degli accori tra loro, in modo da poter costituire degli istituti più vasti, con sezioni dislocate in diversi luoghi".* Precisa comunque che *per "ragioni di equità"* al Cantone incombe l'obbligo di assicurare che *"il sistema educativo sia analogo in tutto il territorio",* ciò che richiede *"una struttura degli istituti comunali (...) adeguata per offrire buone opportunità di apprendimento e di insegnamento".* Tali esigenze - afferma - sono prioritari rispetto *"ai pur comprensibilissimi bisogni socioeconomici dalle zone periferiche".*

Afferma pure che *"un’autorizzazione sistematica di sezioni troppo piccole (...) può contribuire a inibire lo sviluppo delle competenze trasversali importanti per la crescita del bambino".* Ciò che, a parere del Governo, ostacolerebbe pure la crescita dei docenti.

In conclusione, il Governo invita quindi il Parlamento a *"non dare seguito alla proposta dell’iniziativa parlamentare, che nei fatti non aggiunge nulla che non possa essere fatto con le disposizioni vigenti".*

# CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

Pur senza mettere in forse la validità delle considerazioni espresse dal Governo nel suo citato Rapporto, e testè riportate, la Commissione ritiene sostanzialmente giustificate le proposte dell'iniziativa e le argomentazioni che le sorreggono. Quand'anche la prassi finora seguita, in parecchi casi, non abbia applicato alla lettera le disposizioni legali vigenti, prevedere esplicitamente la possibilità di eccezioni alle norme stabilite (ad autorizzare o a respingere le quali la competenza sarà pur sempre del Governo, e per esso del DECS) appare quanto mai opportuno, non solo per formalizzare ciò che il Consiglio di Stato già dice di fare, ma anche per dare un sostegno politico all’indirizzo dell’Esecutivo cantonale, volto – quando possibile – a contrastare lo spopolamento delle valli o a evitare agli allievi trasporti troppo lunghi. E questo appare ancor più opportuno allorquando tali regioni si impegnano sia in processi aggregativi o di razionalizzazione pubblica, sia in progetti di rilancio sociale, economico e demografico (come ad esempio i Masterplan ai sensi della politica economica regionale o altre politiche comunali di rilancio demografico): ha infatti poco senso investire in quest’ultimi con la mano destra se quella sinistra taglia sulla scuola, di fatto vanificando parte degli sforzi profusi.

Si ritiene inoltre che l’iniziativa sia tutto sommato moderata: non impone infatti un automatismo, e men che meno l’abolizione del numero minimo di 13 allievi, ma specifica meglio quali sono le possibilità di deroga includendo, oltre alle caratteristiche socioculturali degli allievi, anche il contesto socioeconomico e la morfologia territoriale della regione. Ciò che di fatto – come lo provano peraltro i casi riportati dal messaggio governativo – non pregiudica l’equità sul territorio del sistema educativo (non essendo, come erroneamente rilevato dal Consiglio di Stato, “un’autorizzazione sistematica di sezione troppo piccole”).

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

La Commissione invita perciò il Gran Consiglio ad **accettare** la proposta in esame così come formulata e ad approvare quindi il testo di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione speciale scolastica:

Franco Celio, relatore

Cedraschi - Fonio - Franscella - Ghisletta -

Guerra - Guscio - Käppeli - Lurati Grassi -

Merlo - Morisoli - Ortelli - Peduzzi - Pellanda -

Polli - Pugno Ghirlanda - Robbiani

Disegno di

**LEGGE**

**sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* vista l’iniziativa parlamentare 28 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Nicola Pini, Giacomo Garzoli e cofirmatari;
* visto il rapporto 4 febbraio 2019 n. 7598R della Commissione speciale scolastica,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

**Art. 16 cpv. 3**

3I criteri per la definizione del numero delle sezioni **e delle eccezioni** per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi**, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.**

**Art. 24 cpv. 3**

3I criteri per la definizione del numero delle sezioni **e delle eccezioni** per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi**,** **del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione**.

**II.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.